



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 176 della Giunta Comunale

Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE AD ACQUISTO AUTONOMO.

L'anno **duemilasedici** addì **quattro** mese di **ottobre** alle ore **17.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
ZANON RITA	- VICE SINDACO	Assente
GOSETTI DANIELE	- ASSESSORE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Presente
	-	

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI
- AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE AD ACQUISTO AUTONOMO.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che necessita procedere al rinnovo del servizio di fornitura carburante da autotrazione degli automezzi comunali onde assicurarsi sia dal lato tecnico che economico, le migliori condizioni di approvvigionamento.

Dato atto come sia oggi in essere la convenzione stipulata da Consip s.p.a con Kuwait Petroleum Italia S.p.a.,(CIG derivante: 6046243D8D) attiva dal 02.11.2015 al 01.11.2017 denominata “Carburanti rete – Fuel Card 6” – lotto 2 per la fornitura, mediante l'utilizzo di Fuel Card, di carburante per automezzi per l'ambito Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, convenzione che prevede uno sconto per litro di carburante, sul prezzo consigliato, di € 0,100 al netto di IVA.

Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 dd. 29.03.2016 veniva deliberato di non aderire alla convenzione stipulata da Consip S.p.a. per il rifornimento di carburante e venivano forniti al Responsabile del Settore Tecnico gli indirizzi per procedere ad un confronto concorrenziale, che portasse all'aggiudicazione ad un corrispettivo inferiore almeno al 3% rispetto al corrispettivo aggiudicato da Consip considerati anche i sovraccosti per la distanza.

Dato atto che a seguito di confronto concorrenziale nel termine fissato nella lettera d'invito non è pervenuta all'Amministrazione alcuna offerta.

Considerato che in data 07.07.2016, prot. n. 6411 ENI S.p.a. ha inoltrato al Comune di Malè una propria offerta in cui conferma anche per l'anno 2016 le condizioni economiche in essere nel 2015, ossia uno sconto pari a € 0,0918/l sui rifornimenti di carburante mediante tessera elettronica Fuel Card.

Rilevato pertanto come il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per “mancanza di caratteristiche essenziali”, si ritiene qui di fornire atto di indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico per procedere all'affidamento della fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunali ad ENI S.p.a., verificando che l'offerta individui un corrispettivo inferiore almeno del 3% rispetto al corrispettivo aggiudicato da Consip considerati anche i sovraccosti per distanza, consumo carburante e maggior tempo impiegato dal personale per approvvigionarsi al distributore convenzionato Consip.

Richiamata la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolare l'art. 1 comma 510 che testualmente recita: “510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.a., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.”

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come in ultimo modificato dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo coordinato con la legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di non aderire, per quanto esposto in premessa, alla nuova convenzione "Carburanti rete – Fuel Card 6" lotto 2 stipulata da Consip Spa con Kuwait Petroleum Italia S.p.a. in quanto economicamente non vantaggiosa per questo Comune poiché il costo per maggiori consumi di carburante e di tempo per addivenire all'approvvigionamento sarebbe superiori allo sconto previsto, tanto da giudicare, salvo finale verifica, il bene oggetto di convenzione non idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.
2. Di fornire nei termini di cui in narrativa gli indirizzi per procedere all'affidamento da parte del Responsabile del Settore della fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunali ad ENI S.p.a., verificando che l'offerta individui un corrispettivo inferiore almeno del 3% rispetto al corrispettivo aggiudicato da Consip considerati anche i sovraccosti per distanza, consumo carburante e maggior tempo impiegato dal personale per approvvigionarsi al distributore convenzionato Consip.
3. Di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico a trasmettere all'ANAC il contratto in deroga stipulato con ENI S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunali.
4. di trasmettere al competente ufficio della Corte dei Conti il presente provvedimento, dando atto che agli adempimenti conseguenti provverà il Responsabile del Servizio Finanziario.
sig.ra Adriana Paternoster.
5. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed

attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m

6. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
7. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L., e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Gosetti Daniele

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **07.10.2016** al giorno **17.10.2016**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, **05.10.2016**

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio